



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



**Protocollo per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività professionalizzanti
nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia coordinato dalla Scuola di Scienze
della Salute Umana**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito "Azienda"), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, come da Decreto del Presidente della Regione Toscana n.169 del 11-10-2023;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, (di seguito "Università"), con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, 50121, Codice fiscale e Partita IVA" 01279680480, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci, nella Sua qualità di Rettore e rappresentante legale, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusto Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università assunta in data.....

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Firenze eroga il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, abilitante all'esercizio della Professione Medico Chirurgo, attivato ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 2020 in applicazione dell'Art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (laurea abilitante);
- a decorrere dall'anno accademico 2025/26 il medesimo corso di studi sarà adeguato alla disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 1649 del 19-12-2023, M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10) - Decreto Ministeriale relativo alle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico;
- entrambi gli Ordinamenti citati prevedono che Specifiche professionalità nel campo della medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ginecologia e ostetricia, nonché delle altre specialità medico-chirurgiche e nell'ambito della Medicina generale e territoriale verranno acquisite attraverso attività formative professionalizzanti per non meno di 60 CFU da svolgersi, in modo coordinato con le altre attività formative del corso, presso strutture assistenziali. Specifico rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa professionalizzante di tirocinio prodromico al conseguimento del titolo accademico abilitante. Nell'ambito dei 60 CFU da conseguire nell'intero percorso formativo e destinati alla richiamata attività formativa professionalizzante, 15 CFU devono essere destinati allo svolgimento del tirocinio trimestrale pratico-valutativo interno al Corso di studi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 58 e s.m.i., finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale. Il suddetto tirocinio si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese da svolgersi, non prima del sesto anno di corso, nell'ambito della Medicina Generale. Ad ogni singolo CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo, devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.
- l'Azienda USL Toscana Centro rientra tra i soggetti individuati a contribuire alla qualità e congruità della formazione del personale sanitario rispetto ai fabbisogni in stretta relazione istituzionale con l'Università di Firenze, di diretto riferimento territoriale;
- la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena in data 4 febbraio 2018 hanno sottoscritto l'aggiornamento del Protocollo d'intesa con la Regione Toscana – Giunta Regionale (in attuazione dell'art. 1, comma 1 D.Lgs. 517/1999) che regola, fra l'altro, i principi di

riferimento per l'espletamento dei corsi professionalizzanti in ambito sanitario;

- le parti con il presente protocollo attuativo intendono regolare gli aspetti applicativi dell'intesa innovando precedenti atti già intercorsi ed aventi analoga finalità, con lo scopo di rendere la complessiva ed integrata offerta formativa sempre più rispondente alle esigenze delle cure, attrattiva per gli studenti e ispirata ai più elevati standard delle discipline di interesse, valorizzando in tal senso l'esperienza già intercorsa, mettendo a valor comune gli investimenti allo scopo impiegati e perseguendo al contempo finalità di semplificazione;
- con separate intese le parti hanno regolato l'inserimento nelle strutture ospedaliere dell'Azienda per la formazione professionalizzante ed altamente specialistica degli specializzandi il cui aggiornamento costituirà l'oggetto di un separato atto;

EVIDENZIATO AL RIGUARDO CHE

- nella nuova prospettiva e visione le parti perseguono la comune strategia di assecondare primariamente i compiti e i doveri formativi istituzionali con l'intento di promuovere e innovare alla luce delle nuove opportunità (e.g.: didattica immersiva, laboratori didattici in simulazione) l'offerta interna ed esterna, rendendola competitiva e attrattiva;
- è pertanto volontà delle parti sperimentare e collaudare un modello attuativo delle più alte intese volto a disciplinare l'attività del tirocinio professionalizzante a favore degli studenti iscritti all'Università di Firenze nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia secondo gli standard resi possibili, anche con graduale progressività, dai nuovi scenari sopra riassunti;

RICORDATO CHE

quanto alla disciplina di maggior dettaglio e alla definizione del potenziale formativo:

- il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, e ss.mm.ii., all'*art. 6*-terdispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine – tra gli altri - ai medici chirurghi e odontoiatri, ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario;
- LEGGE 2 agosto 1999, n. 264, Norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare l'*art. 3* che dispone che il Ministero dell'Università determina i posti disponibili sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e ripartisce i posti tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo previa valutazione della propria offerta potenziale da parte dello stesso;
- Il Decreto Ministeriale n.207 in data 8 giugno 2020 ha disposto che **1. I tirocini pratico-valutativi post-lauream di cui al d.m. n. 445/2001, finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione professionale di medico chirurgo, sono attivati dalle università su istanza degli interessati laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, e sulla base dei tempi tecnici occorrenti all'ateneo per la corretta attivazione e il proficuo inserimento dell'istante nell'ambito del percorso formativo richiesto. 2. Le modalità operative di presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 sono definite dai singoli atenei nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.**
- Lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 30 novembre 2018 n. 1680 – Prot. N. 207006 all'*art. 30*, avente ad oggetto "Scuole di Ateneo" affida alle stesse "Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi

di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi”;

- Lo *Statuto dell'Azienda Usl Toscana Centro*, che all'art. 15 nel disciplinare le relazioni con l'Università prevede l'impegno a mettere a disposizione sedi formative per i corsi di laurea per le professioni sanitarie, contribuendo altresì alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche anche mediante personale dell'Azienda;

EVIDENZIATO CHE

per l'anno accademico 2024/25 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha fissato in 508 il numero dei posti disponibili per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e che è attualmente in discussione in Parlamento una riforma sostanziale delle modalità di accesso al corso di studio, che potrà – in relazione alla tempistica dei lavori parlamentari - prendere avvio dall'a.a. 2025/26;

CONSIDERATO CHE

- l'attività didattica tecnico-pratica prevista nel piano di studio del corso oggetto del presente accordo rientra nella fattispecie del “tirocinio curriculare”, e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non a quella, specifica ed esaustiva, regolata dai Decreti sopra richiamati e più in generale dal D.Lgs. 502/92, art. 6, comma3;
- che l'Azienda, anche alla luce dei nuovi assetti e patrimonio esperienziale, sta ridefinendo il proprio potenziale formativo per rendere il contesto altamente professionalizzante, massimamente inclusivo ed attrattivo e rendere l'offerta accessibile attraverso procedure di trasparenza atte a valorizzare il merito;
- i Soggetti sottoscrittori sono in regola con gli obblighi posti a carico degli Enti inerenti la normativa della Sicurezza ex D.Lgs.81/2008;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Il presente atto disciplina i rapporti tra gli Enti firmatari relativamente alle procedure da adottare per lo svolgimento di tutti i tirocini previsti dal piano di studi del corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia.

Col presente accordo le parti quali soggetti istituzionali impegnati in modo integrato nell'attività formativa degli studenti intendono disciplinare anche le procedure da mettere in atto ai fini dello svolgimento delle attività professionalizzanti previste per il corso oggetto della presente convenzione – sia finalizzate al conseguimento dei CFU di tirocinio che per la preparazione della prova finale. Dette procedure saranno definite in separati atti aziendali, concordati tra le parti e opportunamente comunicati agli Studenti fruitori mediante il sito web della Scuola di Scienze della Salute Umana.

Il presente atto e le procedure richiamate al comma precedente si applicano anche agli eventuali tirocini post lauream di cui al Decreto Ministeriale n.207 in data 8 giugno 2020.

Si conviene che, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Art. 2 Strutture

Il tirocinio previsto dall'ordinamento del corso oggetto del presente accordo si svolge presso le strutture dell'azienda che risultano essere idonee in termini di requisiti strutturali e di personale assegnato.

Le strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio non sono soggette ai limiti temporali e numerici alla redazione di progetti formativi e agli altri adempimenti di cui al D.M.142/1998.

Tenuto conto di quanto esplicitato in premessa in relazione alla revisione da parte dell'Azienda della propria capacità ricettiva per una auspicata crescita secondo livelli di qualità, entro il 30 settembre di ogni anno l'Azienda, previo confronto con la Scuola di Scienze della salute Umana, definirà il dettaglio delle strutture ospitanti, il numero degli studenti ospitabili e la calendarizzazione dei tirocini.

Il numero dichiarato degli studenti che possono essere accolti per il tirocinio può variare sulla base delle contingenze lavorative. L'Azienda si impegna a dare la priorità nell'assegnazione dei posti di tirocinio al corso di studio oggetto della presente convenzione.

Art. 3 Attivazione del tirocinio

Il tirocinio previsto dal corso di studio è attivato secondo il seguente percorso, che sarà definito in dettaglio nella procedura di cui al precedente art. 1 comma 2.

- a) L'Università definisce annualmente il piano formativo che gli studenti dovranno seguire in sede di tirocinio;
- b) il numero di studenti che devono svolgere il tirocinio per ogni tipologia di corso nei limiti fissati nel piano aziendale di ricettività; al fine di ottimizzare le potenzialità formative dell'Azienda, l'Università comunica il calendario dei periodi di tirocinio all'inizio di ogni anno accademico o comunque con congruo anticipo rispetto alle attività da supportare;
- c) le parti concertano la distribuzione degli studenti nelle strutture aziendali tra quelle inserite nel piano aziendale in modo da rispettare gli obiettivi formativi per quell'anno di corso e i limiti della capienza delle strutture sanitarie;
- d) l'Università predispone quindi gli elenchi nominativi degli studenti assegnati alle diverse strutture, da trasmettere all'Azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dei tirocini, previo accordo fra le parti sono gestite le eventuali necessità di flessibilità temporale;
- e) L'Università provvede alla comunicazione all'INAIL dell'avvio del tirocinio, in mancanza della quale il tirocinio non potrà essere attivato.

Art.4 Attività di Tutoraggio

Fermi restando ruoli e competenze delle figure nominate dal Corso di Studi, l'Azienda garantisce a tutti gli Studenti tre livelli di tutoraggio:

Coordinatore di Tirocinio

E' il professionista che cura l'organizzazione delle attività di tirocinio in conformità al progetto formativo e alle disposizioni del presente protocollo. Pianifica e concorda le presenze dei tirocinanti in accordo con il corso di studio e tiene allo scopo i rapporti con i Direttori delle Soc aziendali. Gestisce i rapporti tra il corso di laurea e l'Azienda e mantiene i rapporti con i Tutor di Tirocinio.

Tutor Didattico

E' il Direttore della Struttura presso la quale si svolge il tirocinio; svolge i compiti di Dirigente ai fini del rispetto della normativa inerente la prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Garantisce l'applicazione delle procedure aziendali in caso di infortunio o contatto con malattie trasmissibili. Garantisce anche attraverso azioni di monitoraggio, l'aderenza e la

qualità delle attività del tutor di tirocinio. Valuta l'attività di tirocinio e ne attesta la conclusione.

Tutor di Tirocinio

E' il Medico dipendente dell'Azienda che affianca lo studente nelle attività di tirocinio nelle strutture. Facilita l'apprendimento delle competenze professionali; verifica la frequenza dello studente e la sua aderenza a quanto previsto dall'art 5 del presente protocollo. Concorre alla valutazione del tirocinio.

Art. 5 Diritti e doveri dello studente in tirocinio

Lo studente durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

- a) indossare in modo visibile il **cartellino** identificativo;
- b) indossare il **vestiario** ricevuto in dotazione dall'Azienda per il periodo di tirocinio e **fruire** del servizio aziendale **di lavaggio delle divise**. Per quanto riguarda le **calzature**, qualora lo Studente ne sia sprovvisto o venga verificata la non conformità rispetto alle norme sulla sicurezza sul lavoro, l'Azienda provvede a fornirle. Le calzature fornite dall'Azienda devono essere riconsegnate dagli Studenti al termine del periodo di tirocinio. **L'accertata mancata riconsegna darà luogo alla sospensione dell'attestazione del compiuto tirocinio;**
- c) compilare correttamente il **foglio presenze**;
- d) rispettare l'**orario di presenza** concordato con il tutor di tirocinio, avvisando tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura;
- e) informare immediatamente il tutor di tirocinio e il tutor universitario in caso di **infortunio** o danno di qualsiasi tipo;
- f) informare immediatamente il tutor universitario nel caso sia accertato il proprio stato **di gravidanza**, in modo che siano immediatamente messe in atto le misure a tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs.151/2001;
- g) osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor di tirocinio e dal coordinatore ove si svolge il tirocinio, anche ai fini della **normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**;
- h) osservare le prescrizioni del **Codice di comportamento** dei dipendenti e la procedura sull'abbigliamento e decoro dell'Azienda;
- i) procedere **al trattamento dei dati personali** nel rispetto della vigente normativa.

Di tali obblighi e doveri lo Studente tirocinante è puntualmente edotto **dal tutor universitario e dal tutor aziendale**.

Lo studente tirocinante gode parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dall'Azienda ai propri dipendenti, fatta eccezione per il servizio mensa e per il parcheggio.

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 Coperture assicurative

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale sono assicurati per infortuni dall'INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 art.4 punto 5.

L'Università si fa carico delle coperture assicurative per responsabilità civile per gli studenti che prevede il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità ed ai compiti che istituzionalmente gli competono.

Sono esclusi dalla garanzia di cui al comma precedente i danni conseguenti a prestazioni assistenziali, sanitarie e di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo nelle quali comunque le Parti escludono la possibilità di un intervento autonomo dello Studente Tirocinante.

Nel caso si verificassero danni conseguenti a prestazioni assistenziali specificati al comma precedente, l'Azienda provvede in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile verso terzi.

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale sono inoltre assicurati dalla polizza infortuni cumulativa stipulata dall'Università. Sono comprese nella tutela assicurativa le attività a carattere istituzionale didattiche e pratiche, i tirocini, le esercitazioni pratiche purché correlate ai programmi di studio e opportunamente autorizzate e certificate.

Al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

I riferimenti alle polizze assicurative attive sono riportate sul sito di Ateneo (www.unifi.it Home>Studia con noi>Vivere l'università>Salute>Coperture assicurative).

Art. 7 Sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Università provvede agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti per gli studenti che svolgono il tirocinio presso le strutture indicate in base alle risultanze della propria valutazione dei rischi.

In particolare, **l'Università provvede:**

- a) alla Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 4 ore (formazione generale) più la formazione specifica per rischio elevato relativa alle attività svolte presso le proprie sedi, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008; essa dovrà aver luogo prima dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso;
- b) alla sorveglianza sanitaria degli studenti viene effettuata in relazione alla valutazione dei rischi delle attività svolte presso le proprie sedi;
- c) a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;
- d) alle attività di comunicazione/denuncia infortunio all'INAIL
- e) a concordare con i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e i Medici Competenti gli adempimenti in caso di infortunio di tipo biologico e a definirli in un apposito atto dedicato.
- f) ad avviare a tirocinio solo gli studenti che risultino aver già svolto la formazione in materia di salute e sicurezza individuata alla lettera a) e aver effettuato la visita medica di cui alla lettera b)

L'Azienda provvede a:

- a) ottemperare agli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08, fornire gli appropriati dispositivi di protezione individuali (DPI) e verificare le richieste coperture vaccinali
- b) a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs.151/2001
- c) integrare, anche ai sensi dell'art.1 comma 725 della L. 234/2021, se ritenuto necessario in base alla propria valutazione dei rischi, la formazione specifica e la sorveglianza sanitaria di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2.

Art. 8 Infortuni

Lo studente tirocinante, in caso di infortunio, ha cura di avvisare il tutor universitario e il tutor di tirocinio. Il ruolo e le responsabilità di ciascuna delle figure coinvolte nella gestione delle procedure conseguenti all'infortunio (Presidente del corso, tutor universitario, tutor aziendale, studente) sono definiti in apposita procedura concordata tra le parti e pubblicata sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana. Per quanto riguarda le procedure per l'infortunio di tipo biologico, la procedura è conforme a quanto indicato nel documento di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera e).

In caso di esposizione a conclamata o sospetta malattia trasmissibile durante il periodo di tirocinio, si applica allo studente la specifica procedura aziendale.

Art. 9 Trattamento dati

I firmatari del presente protocollo si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione del presente atto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I firmatari assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art.26 del GDPR in relazione ai trattamenti specifici nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (allegato A) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente convenzione.

Per tutti quanti gli altri trattamenti i firmatari assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 10 Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di 3 anni solari a decorrere dalla data di repertorio.

Art. 11 Spese di bollo e di registro

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze – secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 e se. mm., a cura e spese della parte richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto

La Rettrice
dell'Università degli Studi di
Firenze
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Direttore Generale
dell'Azienda
USL Toscana Centro
Ing. Valerio Mari



Allegato A1

Protocollo per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività professionalizzanti
nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia
coordinato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana

CLAUSOLA DI CONTITOLARITÀ Trattamento Dati

Ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui al presente atto, i dati identificativi dei tirocinanti e dei professori/docenti/tutor sono trattati dalle parti in qualità di contitolari del trattamento. Le parti si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/docenti/tutor necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti degli studenti ammessi al tirocinio formativo ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc. Per tutti quanti gli altri trattamenti (incluso il trattamento dei dati dei pazienti) le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria) è la parte individuata dall'atto come responsabile della sorveglianza sanitaria.

A tal scopo, l'Azienda convenzionata nomina i tirocinanti che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti/clienti/altro e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web: <https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html>.

L'Azienda, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia disponibili sul proprio sito all'indirizzo <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le

informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente atto che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Fermo restando i termini e le condizioni disciplinanti nell'Atto sottoscritto tra le parti e da intendersi qui espressamente richiamati, il presente Addendum integra la parte relativa al trattamento dei dati disciplinata nell'Atto.

Letto, firmato e sottoscritto

La Rettrice
dell'Università degli Studi di
Firenze
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Direttore Generale
dell'Azienda
USL Toscana Centro
Ing. Valerio Mari